



TRIBUNALE DI MARSALA
Presidenza

Decreto 60/2020

Misure organizzative per regolamentare l'attività giurisdizionale nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ex art. 83 commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni.

Visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile e penale"* come convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 recante tra l'altro all'art. 36 la *"disciplina dei termini processuali civili e penali"*;

Visto il D.L. n.28/2020 di modifica del D.L. n. 18/2020 come convertito in legge n. 27/2020;

Visto il DPCM 26 aprile 2020;

richiamati il Documento di valutazione del rischio biologico, integrativo del Documento di valutazione dei rischi del Tribunale di Marsala, predisposto a seguito di apposito sopralluogo svolto in Tribunale in data 20 aprile 2020 dall'RSPP e dal medico competente, e la normativa in materia di tutela della salute nello stesso citata;

lette le delibere del CSM 11 marzo 2020 (prot. 186/VV/2020) e le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid-19 di cui alla delibera del CSM del 27 marzo 2020;

rilevato che il presente provvedimento organizzativo va trasmesso all'Autorità sanitaria regionale per il parere ai sensi dell'art. 83 comma 6 D.L. n. 18/2020;

che per assicurare le finalità di cui al suddetto sesto comma i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure indicate dal comma 7 del medesimo D.L. lettere da a) ad h);

tenuto conto di quanto disposto con i provvedimenti organizzativi in precedenza adottati (n. 35 del 10 marzo, n. 42 del 25 marzo 2020 e n. 45 del 15 aprile e n. 54 del 29 aprile 2020) che vengono confermati, ove compatibili con il nuovo decreto;

sentito il Dirigente Amministrativo;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Marsala;

Sentite e recepite le proposte e le indicazioni fornite dal Presidente della Sezione civile e dai giudici togati ed onorari del medesimo settore nel corso della riunione tenutasi in videoconferenza in data 18 aprile 2020 e dal Presidente della Sezione penale e dai giudici togati e onorari del medesimo settore nel corso delle riunioni tenutesi in videoconferenza il 20 e il 26 aprile 2020;

si dispone quanto segue:

Provvedimenti riguardanti la limitazione dell'accesso al pubblico negli uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico e la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa

prenotazione anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura necessaria per evitare forme di assembramento:

REGOLAMENTAZIONE DA ADOTTARE ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE SANITARIE

Di seguito si riportano le linee guida da osservare da parte del personale in servizio e da parte dell'utenza che rappresentano l'organizzazione che l'Ufficio deve mettere in atto per il contenimento della situazione epidemiologica da COVID-19 in coerenza con "la Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2" integrativa del DVR del Tribunale di Marsala che si allega al presente documento.

Procedura da adottare per tutto il personale operante all'interno del Tribunale

1. Misurare la temperatura prima di ogni ingresso al Tribunale. Tale controllo verrà effettuato da parte del personale di vigilanza addetto agli accessi in Tribunale - che senza alcun costo aggiuntivo ha dato la propria disponibilità a svolgere tale servizio - mediante l'uso di un termometro digitale. Qualora la temperatura fosse superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso al Tribunale (cfr. art. 1 comma 1 lett. b) Dpcm 26 aprile 2020). Il personale di vigilanza non riporterà gli esiti della misurazione in nessun registro al fine del rispetto della privacy del personale;
2. Indossare la mascherina all'interno del Tribunale (cfr. art. 3 comma 2 Dpcm 26 aprile 2020);
3. Prima di entrare sanificare le mani mediante l'uso di appositi disinfettanti messi a disposizione mediante dosatori posti all'ingresso in prossimità dell'area di controllo accessi;
4. Recarsi presso il proprio posto di lavoro seguendo il percorso più breve ed evitando zone con maggiore presenza di personale e/o utenti;
5. Ogni qualvolta si dovesse uscire dalla propria stanza per necessità lavorative, al rientro, si dovranno nuovamente igienizzare le mani mediante l'uso di apposito disinfettante messo a disposizione in ogni corridoio o zona prossima alla propria stanza. Qualora l'uso dei prodotti igienizzanti possa creare fastidi o allergie a chi li utilizza, ognuno può indossare preventivamente un paio di guanti ed igienizzare gli stessi dopo ogni ingresso;
6. Indossare sempre la mascherina se nella propria stanza è presente almeno un altro dipendente;
7. E' possibile togliere la mascherina solo ed esclusivamente se si è soli nella propria stanza di lavoro. Eventualmente, prima di togliere la mascherina, bisogna sanificare le mani mediante prodotto igienizzante e sanificare mediante soluzioni a base di alcool anche la superficie di appoggio della mascherina.

Procedura da adottare per l'ingresso dell'utenza all'interno delle strutture del Tribunale

1. Misurare la temperatura prima di ogni ingresso al Tribunale. Tale controllo verrà effettuato da parte del personale di vigilanza, mediante l'uso di un termometro digitale. Qualora la temperatura fosse superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso al Tribunale (cfr. art. 1 comma 1 lett. b) Dpcm 26 aprile 2020). Il personale di vigilanza non riporterà gli esiti della misurazione in nessun registro al fine del rispetto della privacy;
2. Indossare sempre la mascherina all'interno del Tribunale e non toglierla per nessun motivo (cfr. art. 3 comma 2 Dpcm 26 aprile 2020);
3. Prima di entrare sanificare le mani mediante l'uso di apposito disinfettante messo a disposizione mediante dosatori posti all'ingresso in prossimità dell'area di controllo accessi;
4. Recarsi presso l'ufficio o l'aula d'udienza di interesse seguendo il percorso più breve ed evitando zone con maggiore presenza di personale e/o utenti e senza creare assembramenti e file;
5. Prima di entrare in una stanza/cancelleria, igienizzare le mani mediante l'uso di apposito disinfettante messo a disposizione in ogni corridoio o zona prossima, attendere l'autorizzazione da parte del personale addetto e seguire le istruzioni da esso impartite per l'accesso alla stanza. Qualora fosse presente un front office è tassativamente vietato oltrepassare il banco senza la dovuta autorizzazione del personale addetto. Qualora l'uso dei prodotti igienizzanti possa creare fastidi o allergie a chi li utilizza, ognuno può indossare preventivamente un paio di guanti ed igienizzare gli stessi dopo ogni ingresso;
6. Indossare sempre la mascherina anche all'interno delle stanze/cancellerie/ aule d'udienza;
7. Non è possibile togliere la mascherina anche se si rimane da soli in una stanza per la visione di un fascicolo.

Disposizioni da adottare in merito all'utilizzo delle aree comuni, delle aule d'udienza e delle stanze dei funzionari che accolgono pubblico

1. Tutte le aree comuni che accolgono pubblico devono essere dotate all'esterno di appositi dosatori di disinfettante messi a disposizione sia per il personale che per l'utenza;
2. La central hall e tutte le aree dotate di poltrone, sedili e tavoli d'appoggio dovranno essere sistemate in modo tale da rendere disponibili solamente i posti a distanza maggiore di un metro. A tale scopo dovranno essere inibite le sedute mediante l'applicazione di nastro bianco e rosso o giallo e rosso;
3. L'accesso ai Wc dovrà essere garantito solo ad un utente per volta. Qualora il bagno abbia la possibilità di essere diviso in due zone distinte, potrà essere consentito l'accesso ad una persona per ogni zona. A tale scopo saranno chiusi e segnalati mediante nastro tutti i bagni ad eccezione di quello da utilizzare e sarà posta all'esterno idonea cartellonistica illustrante la procedura di utilizzo;
4. Le aule d'udienza avranno a disposizione posti destinati al pubblico ed agli avvocati disposti in modo tale da avere una distanza di almeno un metro. A tale scopo, per ogni panchina sarà reso utilizzabile solo un posto inibendo gli altri mediante l'uso di nastro bianco e rosso o giallo e rosso. Anche i posti destinati ai Magistrati saranno disposti in maniera tale da rispettare almeno un

metro di distanza. Tutti i posti non utilizzabili saranno inibiti mediante l'uso di nastro bianco e rosso o giallo e rosso;

5. L'ingresso alle aule d'udienza sarà regolamentato in modo tale da consentire l'accesso solamente alle parti interessate all'udienza. Inoltre, si potrà entrare in Tribunale non prima di 10 minuti dall'inizio dell'udienza. Sarà posto un apposito cartello con le indicazioni per l'utenza;
6. Le stanze in cui la disposizione delle scrivanie è tale da non consentire il rispetto della distanza minima di un metro saranno dotate di protezione in plex da porre sulla scrivania dell'operatore più esposto;
7. Ciascuna postazione che accoglierà utenti e che non dispone di un front office sarà dotata di protezione trasparente in plex;
8. Ciascun front office sarà dotato di protezione trasparente in plex. Qualora il front office disponga di più postazioni tali da non poter rispettare la distanza minima di un metro verranno inibite le postazioni più sfavorevoli. In particolare, per il Front office relativo alla Cancelleria penale, solo due delle tre postazioni saranno utilizzate distanziandole e predisponendo le relative protezioni in plex trasparente;
9. Nella Sala Avvocati della cancelleria penale sarà disposto un unico operatore di controllo la cui scrivania sarà rivolta verso gli avvocati, in modo tale da inibirne il passaggio, e sarà dotata di protezione in plex;
10. L'Aula Borsellino, equipaggiata per le videoconferenze, sarà dotata anche di un dosatore per il sanificante per le mani posto all'interno in corrispondenza del divisorio tra banchi avvocati e pubblico in maniera che ogni qualvolta ci sia un cambio di avvocato alla postazione dotata di microfono e telefono, ognuno abbia le mani disinfettate e sanificate.

Disposizioni da adottare per l'uso dell'ascensore

1. L'uso dell'ascensore sarà consentito esclusivamente alle persone disabili ed al personale giudiziario per il trasporto dei fascicoli;
2. Si potrà accedere solo una persona per volta.

Disposizioni da adottare per l'ingresso principale al Tribunale

1. L'accesso attraverso la porta rotante deve essere tale da consentire il passaggio di una persona per volta.

LUOGO DI LAVORO

Prima di passare alla regolamentazione degli accessi, alla indicazione, su proposta del dirigente, della percentuale di personale che dovrà operare in Tribunale e alla regolamentazione della fissazione e della trattazione delle udienze civili e penali, va evidenziato che il Palazzo di Giustizia di

Marsala è stato inaugurato nell'ottobre del 2019 ed è dotato di spazi ampi e confortevoli tanto che, sia il medico competente che l'RSPP, nel corso del sopralluogo eseguito in data 20 aprile 2020 hanno ritenuto che non siano necessarie particolari modifiche ambientali, salvo lo spostamento di qualche suppellettile ovvero la diversa dislocazione di qualche tavolo da lavoro, anche nell'ipotesi in cui il Palazzo venisse abitato dall'intero organico dei magistrati e del personale amministrativo.

Personale che occupano stabilmente l'edificio (Addetti):

Magistrati	Dirigenti	Non Dirigenti	Totale
38	1	82	121

Le superfici totali sono comprensive di corridoi, ingressi, scale, ascensori, servizi igienici e locali tecnici.

Uffici (mq)	Aule (mq)	Archivi (mq)	Autorimesse(mq)	Biblioteche (mq)	Altro (mq)	Superfici scoperte (mq)	Totale (mq)
2.907	641	1.320	600	0	3.179	3.400	12.047

Per quanto riguarda la superficie disponibile per unità di personale si riassume quanto segue:
 2907 (Superficie utile Uffici): 120 (unità in servizio) = mq 24,02 (mq disponibili per unità di personale);
 2907 (Superficie utile Uffici): 66 (stanze) = mq 44 (superficie media per stanza con la più piccola di 25mq di superficie dove sono destinate non oltre n. 2 unità di personale che utilizzano scrivanie dotate di paretina protettiva in plexiglas).

CANCELLERIE E UFFICI AMMINISTRATIVI

L'ingresso del pubblico sarà consentito in giornate predeterminate, diversificate per settore, previa prenotazione telefonica, solo per l'utenza privata, e a mezzo posta elettronica per l'utenza qualificata (avvocati e altri professionisti) in modo da ridurre gli afflussi giornalieri e regolamentare gli stessi mediante appuntamenti con orario predeterminato da rispettare puntualmente.

Le richieste di accesso riguardanti gli atti in scadenza o urgenti saranno trattate con priorità anche in giornate diverse da quelle di seguito indicate per l'accesso al pubblico

Per il disimpegno dei servizi, sino al 31 luglio 2020, salve successive diverse determinazioni in relazione alla situazione sanitaria, sarà tendenzialmente impiegato il 60% del personale attualmente in organico, mentre il restante 40% sarà utilizzato tramite le nuove modalità di prestazione lavorativa cosiddette di smart working (lavoro da casa) e di coworking (lavoro da altro ufficio giudiziario)

In particolare per i vari settori si adottano le seguenti modalità:

SETTORE CIVILE

Asseverazioni e atti in materia successoria (accettazione e rinuncia all'eredità), inventari in materia successoria e fallimentare.

Le asseverazioni e gli atti in materia successoria (accettazione e rinuncia all'eredità) saranno espletati nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 9:00 alle 12:00, su prenotazione telefonica ai seguenti numeri 0923/765278 – 0923/765303 – 0923/765382 per un massimo di sei utenti per giornata.

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Per regolamentare l'accesso del pubblico e continuare a garantire il c.d. distanziamento sociale a partire dalla data del 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salve diverse successive modificazioni in relazione alla situazione sanitaria, si dispone che gli atti possano essere depositati mediante accesso fisico in cancelleria, sempre mediante prenotazione, il martedì e il giovedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un massimo di 16 accessi per giornata.

Gli avvocati e gli altri soggetti abilitati al deposito telematico di atti e documenti, vi potranno provvedere esclusivamente con tale modalità.

Per deposito rendiconti annuali e finali e di relazioni sulle condizioni di vita e di salute dell'amministrato e per altre indicazioni di dettaglio si veda la specifica regolamentazione del settore tutelare.

Le persone convocate a comparire davanti ai giudici tutelari dovranno presentarsi, salvo diverse comunicazioni.

Cancellerie contenzioso civile – esecuzioni immobiliari e mobiliari – fallimentare – lavoro

dal 9 marzo e fino al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e i documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 215, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici o mezzo posta elettronica, di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Per rilascio copie con spedizione in formula esecutiva, ricerca fascicoli cartacei, deposito contributi unificati e marche da bollo di pregressi procedimenti giudiziari l'accesso sarà consentito, sempre mediante prenotazione telefonica o mezzo posta elettronica, il martedì e il giovedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un massimo di 16 accessi per giornata.

Indirizzi mail a cui inviare le richieste sono i seguenti:

- cancelleria contenzioso – contenziosocivile.tribunale.marsala@giustiziacert.it ;
- cancelleria esecuzioni immobiliari-mobiliari – esecuzionivicili.tribunale.marsala@giustiziacert.it;
- cancelleria fallimentare – fallimentare.tribunale.marsala@giustiziacert.it;
- cancelleria lavoro – lavoro.tribunale.marsala@giustizia.it;

SETTORE PENALE

Cancelleria dibattimento penale

La cancelleria osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. L'accesso sarà consentito, sempre mediante prenotazione telefonica o mezzo posta elettronica per un massimo di 16 accessi per giornata.

La richiesta di copie di atti o di certificati dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dibattimento.tribunale.marsala@giustiziacert.it

La cancelleria comunicherà stesso mezzo l'importo dei diritti di copia da pagare per via telematica a mezzo il sistema PagoPa. La cancelleria verificato e annullato il pagamento trasmetteranno le copie all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente.

Le cancellerie/uffici comunicheranno stesso mezzo il giorno e l'ora del ritiro dei certificati nel caso siano rilasciati in bollo.

Per ulteriori attività (consultazione fascicoli, disimpegno di atti in scadenza o urgenti) l'accesso del pubblico è consentito mediante prenotazione telefonica o a mezzo posta elettronica da inviare al suddetto indirizzo.

Le richieste di accesso riguardanti atti in scadenza o urgenti saranno trattate con priorità e la loro evasione sarà garantita anche in giornate di ordinaria apertura al pubblico.

Per ridurre l'ingresso in Tribunale a tutela delle ragioni di salute pubblica si autorizza, **fino alla data del 31 luglio 2020**, il deposito via PEC delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio, delle istanze in materia di libertà, di eventuali autorizzazioni alle stesse connesse, delle liste testi, delle istanze di differimento delle udienze e di richiesta di copia degli atti procedurali.

Ufficio impugnazioni penali

Il deposito delle impugnazioni è garantito esclusivamente presso l'intestato ufficio dalle ore 9:30 alle ore 11:00 dal lunedì al venerdì.

Si invita, vista l'emergenza sanitaria, a depositare le impugnazioni avverso provvedimenti di altre autorità giudiziarie direttamente a tali uffici giudiziari (mezzo posta o tramite delegati).

Ufficio Esecuzione Penale e Ufficio Corpi di reato

Gli Uffici osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. L'accesso sarà consentito, sempre mediante prenotazione telefonica o mezzo posta elettronica per un massimo di 16 accessi per giornata.

Cancelleria Gip/Gup

La cancelleria osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 L'accesso sarà consentito, sempre mediante prenotazione telefonica o mezzo posta elettronica per un massimo di 16 accessi per giornata.

La richiesta di copie di atti o di certificati dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: gip.tribunale.marsala@giustiziacert.it;

La cancelleria comunicherà stesso mezzo l'importo dei diritti di copia da pagare per via telematica a mezzo il sistema PagoPa. La cancelleria verificato e annullato il pagamento trasmetteranno le copie all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente.

Le cancellerie/uffici comunicheranno stesso mezzo il giorno e l'ora del ritiro dei certificati nel caso siano rilasciati in bollo.

Per ulteriori attività (consultazione fascicoli, disimpegno di atti in scadenza o urgenti) l'accesso del pubblico è consentito mediante prenotazione telefonica o a mezzo posta elettronica da inviare al suddetto indirizzo.

Le richieste di accesso riguardanti atti in scadenza o urgenti saranno trattate con priorità e la loro evasione sarà garantita anche in giornate di ordinaria apertura al pubblico.

Per ridurre l'ingresso in Tribunale a tutela delle ragioni di salute pubblica si autorizza, **fino alla data del 31 luglio 2020**, il deposito via PEC delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio, delle istanze in materia di libertà, di eventuali autorizzazioni alle stesse connesse, delle istanze di differimento delle udienze e di richiesta di copia degli atti procedurali.

Ufficio Spese di Giustizia

L'ufficio è aperto al pubblico il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La richiesta di copie di atti o di certificati dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: spesedigiustizia.tribunale.marsala@giustiziacert.it.

L'ufficio comunicherà stesso mezzo l'importo dei diritti di copia da pagare per via telematica a mezzo il sistema PagoPa. L'ufficio verificato e annullato il pagamento trasmetteranno le copie all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente.

L'Ufficio comunicherà stesso mezzo il giorno e l'ora del ritiro dei certificati nel caso siano rilasciati in bollo.

Per ulteriori attività (informazioni sullo stato della procedura di pagamento e altro) l'eventuale accesso del pubblico è consentito mediante prenotazione telefonica o a mezzo posta elettronica da inviare al suddetto indirizzo, per un massimo di 16 accessi per giornata.

UNEP

L'ufficio, sino al 31 luglio 2020, assicura da lunedì a venerdì l'orario di apertura al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 11:00 per l'accettazione e la restituzione degli atti (notifiche ed esecuzioni), ed il sabato per i soli atti "scadenti in giornata", previa di istanza di accesso su prenotazione telefonica, per un massimo di 30 utenti (15 per gli atti di esecuzione e 15 per gli atti di notifica).

L'accesso al pubblico presso gli addetti allo sportello è consentito ad una sola persona per volta e deve essere scaglionato e regolato in modo da rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro e da evitare assembramenti di persone nelle zone di attesa.

L'accesso ai servizi dovrà avvenire previa prenotazione telefonica da effettuarsi nell'orario di ufficio (ore 8:30 –11:00) ai seguenti numeri:

- 3371019406 (Funzionario G. Mezzapelle) 3371019409 (Funzionario G. Saladino) per gli atti di notifica;
- 3472619591 (Funzionario G. Saturno) 3286128466 (Funzionario A. Giacalone) per gli atti di esecuzione.

Sono fatte salve ulteriori diverse disposizioni che si renderanno necessarie a seguito di eventuali successivi provvedimenti governativi.

Per il disimpegno dei servizi, sino al 31 luglio 2020, sarà tendenzialmente impiegato il 60% del personale attualmente in organico, mentre il restante 40% sarà utilizzato tramite le nuove modalità di prestazione lavorativa cosiddette di smart working (lavoro da casa) e di coworking (lavoro da altro ufficio giudiziario)

Il personale Unep addetto ai servizi esterni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali anche presso abitazioni o luoghi chiusi dovrà attenersi alle modalità di cui alle note n. 3490.u del 12/03/2020 e n. 0005040ID del 20/04/2020 a firma del Direttore Generale del Ministero della Giustizia Dr. A. Leopizzi.

L'Ufficio NEP garantirà l'espletamento di atti di notifica ed esecuzione (pignoramento presso terzi, immobiliari) dando priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale.

Per le esecuzioni di rilascio immobile sospese, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia" come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 fino al 1/09/2020, il funzionario provvede a predisporre rinvii d'ufficio a data da destinarsi, con inoltro di copia del verbale di rinvio a mezzo del servizio postale all'esecutato.

A tal fine, la parte richiedente è tenuta comunque al conferimento dell'incarico, entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'accesso, inviando la richiesta esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: unep.tribunale.marsala@giustiziacert.it; cui dovrà , essere allegata copia del bonifico relativo alla somma di euro 20,00, versata a titolo di deposito, salvo conguaglio, sul conto corrente intestato all'ufficio N.E.P., IBAN:IT40M0760116400000002046173 in ottemperanza al disposto del Capo IV, del titolo II, della Parte II del DPR 115/2002.

Qualora gli atti relativi all'incarico da conferire non siano nella disponibilità dell'ufficio, poiché ritirati, è, altresì), necessario scansionare e inviare copia dell'ultimo verbale di sfratto o rilascio, ovvero del preavviso notificato, qualora trattasi di primo accesso, redatto dall'ufficiale giudiziario competente di zona, unitamente alla scansione del titolo e del precetto.

Resta in ogni caso rimesso al prudente apprezzamento del Funzionario incaricato della notificazione e/o esecuzione la scelta di avvalersi del servizio postale ovvero di notificare a mani, tenuto conto dell'emergenza sanitaria e del rischio contagio da coronavirus.

La documentazione con le medesime caratteristiche di urgenza, potrà essere trasmessa anche tramite servizio postale: Unep – Tribunale di Marsala – Piazza Paolo Borsellino n. 1 – 91025 Marsala (TP).

Per la chiusura delle bollette mod. F in scadenza gli avvocati potranno inoltrare mail con copia della bolletta scansionata a unep.tribunale.marsala@giustizia.it, con indicazione di Iban ove effettuare la restituzione delle somme.

Per le bollette a credito dell'UNEP occorre in egual modo provvedere con bonifico: IBAN:IT40M07611640000002046173, indicando il numero della bolletta (mod. F/2020

Unep luoghi di lavoro

Si rappresenta che l'UNEP del Tribunale di Marsala è ubicato al secondo piano dell'immobile sito in Marsala nella Piazza P. Borsellino n.1 unitamente all'Ufficio del Giudice di Pace di Marsala. L'immobile di cui si tratta è occupato al piano terra e al primo piano da uffici comunali.

Le unità di personale in servizio sono n.22 così suddivisi per profilo professionale: n.9 funzionari unep; n. 7 ufficiali giudiziari e n. 6 assistenti giudiziari.

Il richiamato profilo professionale è necessario per evidenziare che n. 7 unità di personale (di cui n. 3 funzionari giudiziari e n.4 ufficiali giudiziari) sono rispettivamente assegnati a disimpegnare quotidianamente l'attività esterna di esecuzione e notifica presso le circoscrizioni territoriali corrispondenti a quelle di competenza delle soppresse sezioni distaccate di Castelvetro e Mazara del Vallo.

Pertanto le unità che residuano permanentemente nella sede di Marsala assommano a circa n. 15 unità di personale

Superfici lorde dell'intero fabbricato:

Le superfici totali sono comprensive di corridoi, ingressi, scale, ascensori, servizi igienici e locali tecnici.

Uffici (mq)	Aule (mq)	Archivi (mq)	Autorimesse(mq)	Biblioteche (mq)	Altro (mq)	Superfici scoperte (mq)	Totale (mq)
344	0	16	0	0	250	0	610

Per quanto riguarda la superficie disponibile per unità di personale si riassume quanto segue:

344 (Superficie utile Uffici): 15(unità in servizio) = mq 22,93 (mq disponibili per unità di personale)

344(Superficie utile Uffici): 12 (stanze) = mq 28,66 (superficie media per stanza con la più piccola di 16,60 mq di superficie dove è destinata n. 1 unità di personale).

FISSAZIONE E TRATTAZIONE UDIENZE CIVILI

Ogni giudice onorario o togato della Sezione civile che terrà udienza nel periodo 12 maggio/31 luglio è tenuto ad assicurare che la stessa si svolga in modo da evitare che si creino assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone e quindi in modo che:

- 1) non siano chiamate, di regola, **più di 15 cause** ad udienza con riferimento al contenzioso civile ordinario, tenuto conto che le stesse verranno comunque celebrate nell'assoluta maggioranza dei casi con **trattazione scritta** (le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) o **con udienza da remoto** (le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione) ai sensi dell'art. 83 lett. f) e h), secondo le regole dettagliatamente contenute nel **protocollo** firmato con il locale Consiglio dell'Ordine, tenendo conto che il Giudice dovrà comunque che il **giudice dovrà essere presente** nell'ufficio giudiziario;
- 2) le cause siano chiamate ad **orari prestabiliti** e cercando di rispettare l'orario indicato;
- 3) anche **l'attività degli ausiliari del giudice** (consulente, custode, delegato alle vendite, perito estimatore, curatore etc...) potrà svolgersi con collegamenti **da remoto** tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h bis D.L. n. 18/20 come integrato dalla legge di conversione;
- 4) se fosse necessario celebrare **l'udienza in presenza** il giudice dovrà dare disposizioni circa il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro** anche fuori dall'aula d'udienza e assicurare che **l'aula d'udienza sia sempre areata**.

Innanzitutto occorre evidenziare che nel periodo tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 **andranno sempre trattati i procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) e dunque:**

- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;
- cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile ;
- procedimenti elettorali di cui agli artt. 22,23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150;
- in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

La dichiarazione di urgenza viene delegata in ogni caso ai singoli giudici e va fatta in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile;

Oltre a tali categorie a seguito dell'adozione del presente provvedimento **andranno altresì trattati nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020:**

Settore Contenzioso Civile Ordinario

Gli affari di contenzioso ordinario iscritti fino al 30.9.2019.

I procedimenti di urgente trattazione, come i procedimenti cautelari o quelli in materia di famiglia (comprese le udienze presidenziali).

Al fine di evitare assembramenti di persone, tali procedimenti di civile contenzioso ordinario verranno tendenzialmente trattati, compatibilmente con le particolarità del singolo caso, con i sistemi della trattazione scritta o dell'udienza da remoto e solo laddove necessario richiedendo la presenza fisica delle parti e dei loro procuratori.

Le udienze di discussione potranno essere gestite con il sistema della trattazione scritta, previa rinuncia delle parti alla lettura in udienza della sentenza. In caso di conciliazione il giudice darà atto del raggiungimento dell'accordo fissando un'udienza successiva al 31 luglio per la comparizione delle parti e la formazione del processo verbale di conciliazione.

Andranno rinviate a dopo il 31.7.2020 le udienze per le prove orali o per l'audizione dei minori o per le convalide di sfratto, tranne se relative a cause la cui ritardata trattazione potrebbe comportare grave pregiudizio per le parti, ove segnalato dalle parti.

Quindi, verranno rinviati a data successiva al 31.7.2020 i procedimenti iscritti nel 2020, nonché nell'ultimo trimestre 2019 e quelli con udienza fissata per l'escussione dei testi o per l'audizione dei minori. In relazione ai procedimenti da rinviare il giudice valuterà la possibilità di inviare le parti in mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L.vo n. 28/2010 in modo da rendere potenzialmente fruttuoso il periodo rinvio della causa.

Tale indicazione emerge da una ponderata valutazione:

innanzitutto occorre tenere presente che con le modalità della trattazione scritta e dell'udienza da remoto la presenza di magistrati (comunque presenti per l'udienza da remoto) in Ufficio sarà molto limitata come quella delle parti, dei difensori e del pubblico.

Quanto al personale, che ovviamente dovrà essere presente in numero superiore rispetto al precedente periodo di sospensione, tenuto conto che non esiste l'accesso da remoto ai registri del settore civile da parte della cancelleria, il ragionamento è stato il seguente:

risultano allo stato pendenti 2047 procedimenti;
nel determinare i procedimenti civili trattabili tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 si è tenuto conto del personale di Cancelleria sul quale si potrà fare affidamento e della necessità di evitare assembramenti nell'Ufficio.

E dunque, esclusi i procedimenti già posti in decisione (e quindi non più sul ruolo), si tratteranno tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, in base ai criteri sopra indicati, 725 procedimenti (sui circa 2000 pendenti in totale e sui 1219 i procedimenti non posti in decisione con udienza fissata prima del 30 giugno 2020).

I procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio con ricorso congiunto e le separazioni consensuali si tratteranno con le seguenti modalità: le parti rinunceranno a comparire e dichiareranno di non potersi riconciliare; in questi casi i procuratori sottoscriveranno il ricorso anche per autenticazione delle firme delle parti e, se il giudice non riterrà necessari chiarimenti, tratterà la causa in decisione dopo avere svolto la trattazione scritta; in caso contrario fisserà la comparizione delle parti a data successiva al 31/7/2020, salvo urgenza.

Le camere di consiglio si svolgeranno da remoto (cfr. art. 83 comma 12 quinquies D.L. n. 18/20 come integrato dalla legge di conversione)

I numeri sopra indicati si riferiscono al periodo fino al 30/6/2020 nel prosieguo si determineranno i carichi di lavoro per il periodo successivo (30-6/31-7-2020)

V.G. e Affari di Competenza del Giudice Tutelare

Gli affari di volontaria giurisdizione (allo stato pendenti in numero di 105) **saranno trattati integralmente**, visti i loro numeri limitati e tenuto conto del fatto che per molti di essi è abbastanza rara la necessità di una convocazione delle parti.

I carichi di lavoro si riferiscono al periodo fino al 30 giugno successivamente si provvederà al calcolo per il periodo 30/6-31/7/2020.

Di contro, **gli affari del GT**, che in assoluta maggioranza richiedono la presenza fisica dei soggetti interessati in Tribunale, per evitare pericoli di contagio, **saranno trattati in caso di richiesta che presenti il carattere dell'urgenza indicata dalla stessa parte**. Si tratteranno quindi gli stessi affari urgenti che sono stati trattati tra il 9 marzo e l'11 maggio secondo quanto indicato nelle linee guida di cui ai decreti presidenziali numeri 35/2020, 42/2020 e 45/2020 di questo Tribunale.

Pertanto, si ricorda che il sopra citato Decreto Legge considera non sospese poiché urgenti solo le udienze relative ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute.

Si tratteranno i procedimenti relativi all'adozione di provvedimenti in materia di tutela dei minori ex art. 343 c.c. e ciò alla luce di quanto disposto nella prima parte della disposizione di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) citato relativamente ai procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni.

Nell'ipotesi in cui sia stato già adottato prima dell'udienza un provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore provvisorio il giudice tutelare provvederà a disporre il rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la comparizione del ricorrente, delle parti e del beneficiario o l'udienza di giuramento dell'amministratore di sostegno o del tutore ad altra data posteriore al 31 luglio 2020, se non sia possibile l'audizione del ricorrente o delle altre parti convocate da remoto con modalità telematiche.

I familiari che nelle more dell'udienza di prima comparizione fossero interessati a fornire informazioni utili al G.T. in merito all'apertura della procedura o che manifestino dissenso rispetto ad essa, avuta conoscenza del ricorso mediante la notifica dello stesso, potranno costituirsi tramite difensore con modalità telematica o, in assenza di difensore, potranno far pervenire al G.T. dichiarazioni scritte mediante raccomandata all'indirizzo del Tribunale (Via del Fante n. 50/A) o mediante PEC al seguente indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.marsala@giustiziacert.it

Per i procedimenti di apertura di una tutela per un minore ai sensi dell'art. 343 c.c., ove già nominato un tutore provvisorio, si valuterà l'opportunità dell'ascolto del minore ad un'udienza successiva alla cessazione dell'emergenza sanitaria o, comunque, si prediligeranno modalità di audizione da remoto (ove possibile).

Nell'ipotesi in cui manchi un provvedimento di natura provvisoria, il difensore della parte ricorrente avrà cura di depositare telematicamente prima dell'udienza istanza per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio o di un tutore provvisorio indicando specificatamente le ragioni di urgenza non compatibili con l'adozione del provvedimento provvisorio.

Nel caso in cui venga chiesta la trattazione dell'udienza occorre che il difensore della parte (se munita) indichi, documentandole, le ragioni di indifferibilità nella trattazione. In questo caso (cioè se la parte è rappresentata da un difensore) si procederà mediante udienza da remoto con uso dell'applicativo Teams di Microsoft sempre che non sia possibile per il G.T. fornire indicazioni o disposizioni per iscritto che reputi opportune in relazione alla fattispecie concreta.

Il Giudice Tutelare valuterà preliminarmente l'esistenza di una effettiva ragione di urgenza specie in presenza di provvedimenti provvisori già adottati.

Si precisa che l'esame del beneficiario dell'amministrazione di sostegno potrà essere effettuato solo se compatibile con le sue condizioni di salute e di età.

A tal fine, ove venga richiesto sino al 31 luglio 2020, l'esame dell'interessato all'adozione della misura, dovrà la parte produrre certificazione da cui risulti che la persona non rientri tra quelle indicate dall'art. 2 lett. B del DPCM del 4.3.2020. Non deve trattarsi cioè di persone anziane o affette da patologia cronica o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, a maggior rischio di contagio. Per queste persone infatti l'esame verrà effettuato con l'adozione delle opportune cautele con udienza fissata dopo il 31 luglio 2020 o, se possibile (e sempre che la parte sia munita di difensore abilitato all'uso del PCT) mediante audizione a distanza da remoto mediante l'uso dell'applicativo TEAMS.

In ogni caso il beneficiario a rischio di contagio non dovrà comparire in Tribunale per essere sentito.

Stante l'emergenza sanitaria in atto e il rischio di contagio, il giudice tutelare prediligerà dunque, ove possibile in relazione al caso concreto, l'adozione di provvedimenti provvisori ex art. 405, comma 4, c.c. a tutela dei beneficiandi e dei minori da tutelare con l'acquisizione di dichiarazioni scritte dei familiari più prossimi o di note difensive, se costituiti con un difensore, da depositarsi con le modalità sopra indicate, con differimento dell'audizione delle parti e del beneficiario ad una data successiva al 31 luglio 2020.

I difensori nei loro ricorsi per nomina di un amministratore di sostegno avranno cura di richiedere espressamente la nomina di un amministratore di sostegno in via provvisoria motivando la ragione di urgenza nella richiesta di adozione di tale decreto provvisorio e documentandola in modo che il GT possa già provvedere al momento dell'emissione del decreto di fissazione della prima udienza. Il ricorrente, specie in caso di richiesta di nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, dovrà sempre allegare al ricorso certificato storico di famiglia del beneficiario, dichiarazioni sottoscritte dai parenti di consenso all'adozione della misura di protezione e comunque indicazione dei parenti a cui dovrà essere notificato il ricorso.

Ove la parte non provveda già in sede di ricorso, tale documentazione dovrà essere allegata comunque entro 30 gg dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza o nel diverso termine ivi stabilito dal G.T.

Il giudice tutelare provvederà, se vi è istanza in tal senso della parte nel corpo del ricorso o d'ufficio ove ravvisi una ragione di urgenza, alla nomina di un amministratore provvisorio con decreto immediatamente esecutivo in modo che venga assicurato l'esercizio dei poteri dell'amministratore di sostegno da parte di tutti gli enti interessati anche a prescindere dalla celebrazione dell'udienza di giuramento che verrà quindi differita dopo il 31 luglio 2020.

La prima udienza di comparizione del ricorrente e dei familiari interessati verrà fissata dopo il 31 luglio 2020 e, tendenzialmente, alla prima data utile in relazione alla presumibile cessazione dello stato di emergenza laddove con il decreto di fissazione sia stato già nominato un amministratore di sostegno provvisorio o un tutore provvisorio.

In caso di contrasto esistente tra i familiari o di dissenso dell'interessato all'adozione della misura, comunicato mediante dichiarazione scritta trasmessa a questo Tribunale prima dell'udienza con le modalità sopra indicate (a mezzo raccomandata A.R. o tramite pec o con deposito telematico di uno scritto difensivo da parte dell'avvocato), il G.T. valuterà l'opportunità di anticipare l'udienza già fissata o di adottare altre disposizioni provvisorie (ad esempio nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare in attesa di un'istruttoria più approfondita del caso concreto). Il G.T. provvederà al rinvio a dopo il 31 luglio 2020 delle udienze già fissate per il giuramento di amministratori di sostegno o di tutori.

Nel caso in cui venga nominato amministratore di sostegno un avvocato il G.T. provvederà ad acquisire dichiarazione scritta di giuramento da parte del suddetto amministratore di sostegno da depositarsi con modalità esclusivamente telematiche nel fascicolo del procedimento nel termine indicato con lo stesso decreto di nomina.

Trattamenti Sanitari Obbligatori E IVG

I trattamenti sanitari obbligatori e le interruzioni volontarie di gravidanza verranno trattati essendo procedimenti qualificati come urgenti e indifferibili dalla stessa legge.

L'audizione della minore in caso di IVG avverrà, sempre che sia possibile, da remoto (eventualmente mediante collegamento con lo stesso servizio del Consultorio che ha trasmesso la relazione) o comunque adottando le opportune cautele onde evitare possibili rischi di contagio.

Altri procedimenti di competenza del G.T.

Il G.T. provvederà a disporre il rinvio d'ufficio di ogni altra udienza fissata nel periodo sino al 31 luglio 2020 e non riguardante l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili in materia di amministrazione di sostegno, di tutela o di curatela (ad esempio udienze per chiarimenti rendiconto).

In caso di udienze già fissate per audizione amministratori di sostegno o di tutori il G.T. sostituirà l'udienza con uno scambio di note scritte o ricorrendo all'audizione da remoto mediante l'applicativo TEAMS, ove possibile.

Rilascio passaporti

Le udienze per i procedimenti per rilascio passaporto verranno differite d'ufficio a dopo il 31 luglio 2020 salvo che vi sia apposita istanza della parte richiedente di non indifferibilità del procedimento con puntuale indicazione del grave pregiudizio che subirebbe in caso di ritardo nella trattazione.

Nel caso in cui venga segnalata l'urgenza, il G.T. prediligerà nella trattazione dell'istanza di rilascio passaporto e, ove ciò sia concretamente possibile, l'istaurazione di un contraddittorio scritto tra le parti al fine di acquisire le ragioni del diniego al rilascio del passaporto da parte del genitore dissenziente.

Nel caso in cui occorrerà la fissazione di udienza e se entrambe le parti risultano già munite di difensore, il G.T. potrà utilizzare per la trattazione dell'istanza di rilascio passaporto, a sua scelta, l'applicativo TEAMS o la cd. trattazione scritta.

Deposito rendiconti annuali e finali e di relazioni sulle condizioni di vita e di salute dell'amministrato.

I rendiconti annuali e finali da parte di tutori e amministratori di sostegno per i quali sia stato fissato termine per il deposito sino al 31 luglio 2020 dovranno essere depositati in formato elettronico dalle parti private via e mail civilevg.tribunale.marsala@giustizia.it o, se muniti di difensore, tramite deposito telematico del rendiconto all'interno del fascicolo del procedimento.

Settore Lavoro-Previdenza

Le cause di lavoro pendenti con udienza già fissata tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 verranno trattate se iscritte fino al 31.12.2019.

Si **tratteranno** anche, per la loro natura oggettivamente urgente, *i procedimenti in materia di licenziamento* in cui viene richiesta la **tutela reale**, a prescindere dall'anno di iscrizione a ruolo, così come i procedimenti **cautelari**.

Saranno rinviati i procedimenti in cui è stata già fissata istruttoria orale.

Le altre udienze potranno essere gestite con il sistema della trattazione scritta, previa rinuncia delle parti alla lettura in udienza della sentenza, per quelle di discussione. In caso di conciliazione il giudice darà atto del raggiungimento dell'accordo fissando un'udienza successiva al 31 luglio per la comparizione delle parti e la formazione del processo verbale di conciliazione.

Va precisato, in relazione all'aspetto numerico, che, applicando i predetti criteri, tra il 12 maggio e il 30 giugno la dott.ssa Greco terrà 6 udienze con 35 fascicoli in totale e il dott. Marangoni 9 udienze con 80 fascicoli in totale. Per il periodo successivo fino al 31 luglio 2020 si provvederà in seguito a determinare il carico di lavoro.

Il numero è quindi molto ridotto e perfettamente compatibile con una presenza contingentata del personale di cancelleria.

Quanto alla presenza di giudici, difensori, parti e pubblico la loro presenza sarà limitatissima posto che le udienze si svolgeranno di regola o con trattazione scritta o da remoto.

Con riferimento alle **cause di previdenza e assistenza** (ATP, Post-ATP, indennità di disoccupazione, ANF) **verranno trattate** (con il sistema della trattazione scritta) **le cause iscritte a tutto il 2019 già fissate per discussione e decisione [per un totale di 188, il carico di lavoro per il periodo 30/6-31/7/2020 verrà determinato successivamente] nonché tutte quelle di ATP e post ATP [per un totale di 192 fino al 30/6/2020, il carico di lavoro per il periodo 30/6-31/7/2020 verrà determinato successivamente], nelle quali occorre conferire incarico a CTU**, in relazione alle quali si conferirà l'incarico con provvedimento fuori udienza come meglio indicato nel protocollo stipulato con il Consiglio dell'ordine degli avvocati. **Il termine di inizio delle operazioni peritali verrà fissato non prima del 30 giugno 2020.**

Verranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 le opposizioni a cartella esattoriale e le cause di indebito pensionistico.

Anche con riferimento a tale ambito la presenza di giudici, difensori, parti e pubblico sarà limitatissima ed eventuale. Quanto ai dipendenti, il numero delle cause che verranno trattate (sopra già indicato) richiede adempimenti abbastanza limitati.

Settore Esecuzioni

1. Udienze

Le udienze relative alle **esecuzioni immobiliari e mobiliari verranno tenute regolarmente** con trattazione scritta. Si precisa che nelle udienze tra il 12 maggio e il 30 giugno verranno trattati nel complesso, nel settore delle esecuzioni immobiliari, 171 procedimenti, numero compatibile con le risorse di personale a disposizione, così come è compatibile, quello, inferiore, delle esecuzioni mobiliari. Il carico di lavoro per il periodo 30/6-31/7/2020 verrà determinato successivamente.

Nei casi in cui il debitore non sia costituito la Cancelleria comunicherà al debitore non costituito che potrà partecipare all'udienza depositando in cancelleria note scritte in formato cartaceo, in un termine assegnato dal Giudice, note che verranno inserite dalla Cancelleria nel fascicolo telematico.

Ove non risulti ancora depositata la relazione di stima l'udienza ex art. 569 c.p.c. verrà rinviata con provvedimento fuori udienza.

Appare opportuno mantenere il differimento a data successiva al 30 giugno 2020 di tutte le vendite, anche quelle con modalità telematiche, in ragione della circostanza che – sebbene la vendita con modalità telematica può svolgersi da remoto – di fatto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista ed in particolare le visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

2. Vendite esecutive ed altre attività non giurisdizionali relative alle esecuzioni immobiliari

In considerazione della peculiare organizzazione degli uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, si impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Alla luce di tale premessa, appare opportuno mantenere il differimento a data successiva al 30 giugno 2020 di tutte le vendite anche quelle con modalità telematiche, in ragione della circostanza che – sebbene la vendita con modalità telematica può svolgersi da remoto – di fatto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista ed in particolare le visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) concretamente frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

Quanto al periodo successivo al 30 giugno 2020 le vendite per le quali non siano stati ancora eseguiti gli adempimenti pubblicitari verranno celebrate mediante il modello di **vendita telematica pura asincrona** in luogo della vendita sincrona mista secondo le istruzioni che saranno fornite con separato provvedimento dai giudici dell'esecuzione.

Per tutti i procedimenti di esecuzione immobiliare pendenti, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

1) Sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo e il 30 giugno (tale data tiene conto dell'attività preliminare rispetto alla vendita) mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita sospesa dal GE";

2) I gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di sospensione con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso

rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

5) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;

6) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari, per le visite e le stime, presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino al giorno 11 maggio 2020, salvo l'accesso da parte del custode nell'esercizio del suo incarico, ferma restando l'adozione da parte sua di tutte le precauzioni imposte dalle autorità competenti.

7) Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino al giorno 11 maggio 2020;

8) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti, comunque dopo il giorno 1.9.2020;

9) sono sospesi, dal 9 marzo al giorno 11 maggio 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

3. Conversione del pignoramento

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico dell'istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

I termini per il versamento delle rate da corrispondere in base ai piani di rateizzazione già autorizzati ai sensi dell'art. 495 c.p.c. sono sospesi ai sensi del D. L. n. 18 del 17.03.2020 fino al giorno 11 maggio 2020.

Si delineano di seguito le modalità operative in merito ai versamenti e alla tenuta dei libretti di deposito:

- 1) La cauzione deve essere depositata presso l'Istituto di credito su apposito libretto intestato alla procedura esibendo copia della costituzione del difensore o altro atto equipollente idoneo a consentire all'istituto di credito di individuare la procedura;
- 2) per l'apertura del libretto bancario con iban non è più necessaria l'autorizzazione della cancelleria o del Giudice, valendo il presente provvedimento quale autorizzazione generale;
- 3) copia del libretto attestante il versamento va depositata via PCT nel fascicolo digitale della procedura;
- 4) il libretto in originale sia custodito dal difensore del debitore e sia depositato in cancelleria entro 15 giorni dall'apertura;
- 5) in deroga fino al giorno 11.5.2020 dispone che il libretto sia conservato dal difensore del debitore;

- 6) i debitori sono esonerati dall'aggiornamento dei libretti per tutte le procedure di conversione, anche già in corso fino al 11.5.2020, salve specifiche determinazioni dei G.E. nelle singole procedure;
- 7) i versamenti per tutte le procedure di conversione (anche già in corso) dal termine del periodo di sospensione vanno compiuti esclusivamente tramite bonifico sull'IBAN abbinato al libretto della procedura, prediligendo la modalità di "bonifico on line" ed indicando nella causale il numero del libretto e il numero della procedura, nonché il n. di rata;
- 8) i procuratori dei debitori ammessi al beneficio della conversione depositino sul PCT estratto di ogni contabile avente ad oggetto il pagamento della rata mensile.
- 9) I creditori continueranno a depositare istanza telematica per l'assegnazione delle somme versate secondo il piano di rateizzo, ex artt. 495 - 510 c.p.c.; le istanze saranno evase fuori udienza, salvo criticità da affrontare in contraddittorio delle parti, nel qual caso di concederanno termini per il deposito di note scritte.

4. Esperto stimatore e custode

Ferma la sospensione delle attività degli ausiliari sino alla data del giorno 11.5.2020 come specificato al punto 6), l'esperto stimatore potrà invece svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, la documentazione necessaria presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica. I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Pertanto, non è necessario presentare istanza di proroga, stante il suddetto differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

Anche il custode continuerà a svolgere tutte le attività che siano compatibili con modalità telematiche o da remoto, o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al Giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...).

Laddove gli occupanti gli immobili versino in comprovato stato di difficoltà economica, ricollegabile all'emergenza sanitaria COVID, i custodi sono autorizzati sin da ora (senza necessità di presentazione di specifica istanza), a sospendere i pagamenti delle indennità di occupazione/canoni di locazione sino al 12.5.2020; il custode concorderà con gli occupanti piano di rateizzo delle indennità/canoni relativi ai mesi di marzo e aprile 2020.

Settore Fallimentare

1. Udienze

Nel settore fallimentare, in cui l'attività della Cancelleria si concentra maggiormente nella gestione delle istanze (che andranno comunque evase), **verranno tenute le udienze prefallimentari** (circa 10 nel complesso) con udienza da remoto con l'applicativo Teams in caso di mancata costituzione del debitore, mentre in caso contrario si impiegherà il sistema della trattazione scritta.

Si tratteranno anche le approvazioni dei rendiconti (con l'applicativo Teams, con l'avvertimento al curatore di dover comunicare al fallito e ai creditori il link necessario per il collegamento da remoto). In totale le approvazioni dei rendiconti da trattare tra il 12 maggio e il 30 giugno saranno 10-12, e quindi un numero compatibile con il personale di cancelleria a disposizione. Per il periodo 30/6-31/7/2020 verranno rideterminati i carichi di lavoro.

Le verifiche dei crediti verranno trattate da remoto con l'applicativo Teams e, se utile, con l'uso del mezzo della condivisione dello schermo.

La trattazione in assoluta prevalenza con trattazione scritta e con udienza da remoto rende la presenza in ufficio dei giudici, dei difensori, delle parti, del tutto residuale.

2. Aste fallimentari in corso

Premesso che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro anche del Paese sia idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire in tendenza implicitamente le concentrazioni economiche speculative e che tale tendenza debba essere contrastata e sedata, rilevato che ragionevolmente per iniziare riequilibrio vi sia necessità di un periodo maggiore di quello previsto dal decreto n. 18/20 e successive modificazioni;

Premesso altresì che appare significativo che il decreto n. 18 abbia scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto colle autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi, suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e presenze in Tribunale, addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 31 luglio 2020;

Ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc,) che pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste come segue:

1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";

2) I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;

3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine,

in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

5) Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al giorno 11 maggio 2020;

6) E' sospesa, sino al giorno 1.9.2020 l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;

7) Sono sospesi fino al giorno 11 maggio 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Procedimenti Monitori

I **procedimenti monitori saranno trattati integralmente** ma essi, come è noto, non richiedono particolare dispendio di personale.

I provvedimenti che dispongono il rinvio dei procedimenti che non verranno trattati secondo il presente decreto andranno effettuati con congruo anticipo, con decreto fuori udienza, preferibilmente almeno 5 giorni prima dell'udienza.

FISSAZIONE E TRATTAZIONE UDIENZE PENALI

- Le udienze verranno trattate ad horas con un congruo margine di distanza tra un processo e l'altro (20 minuti almeno);
- la trattazione dei processi avverrà a **porte chiuse** ai sensi dell'art. 472 c.p.p e il giudice ne darà atto a verbale riferendosi all'attuale emergenza sanitaria;
- dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, la **partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile**, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (teams nel nostro caso);
- le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP e le udienze di convalida a seguito di rito direttissimo verranno svolte da remoto, ove possibile, secondo il protocollo siglato con la Procura in sede, il locale Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale di Marsala;
- si riservano specifiche indicazioni in ordine alla celebrazione **delle udienze penali diverse da quelle sopra menzionate**, rispetto alle quali si richiama la disciplina dettata dal **comma 12 bis dell'art 83**

- D.L. n. 18/20 convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 28/2020**, tenendo conto che in base a detta disciplina dal 9 marzo al 31 luglio 2020 le udienze penali che non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti **possono** essere tenute mediante collegamenti da remoto;
- ai sensi dell'ultima parte dello stesso comma 12 bis D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 come mod.to dal D.L. n. 28/2020 **la disciplina dell'udienza da remoto non si applica**, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di **discussione finale**, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere **esaminati testimoni, parti, consulenti o periti**;
 - la **camera di consiglio potrà svolgersi da remoto** ai sensi dell'art. 12 quinquies D.L. n. 18/2020 **convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 28/2020** solo ove l'udienza si sia svolta in modalità di collegamento da remoto;
 - **anche gli ausiliari del giudice** (periti, amministratori, custodi) **potranno** svolgere la loro attività con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h bis D.L. n. 18/2020 **convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020**;
 - i giudici e i cancellieri, se l'udienza si celebrerà in presenza, cureranno il distanziamento sociale di parti e difensori e di eventuali testi, periti e consulenti presenti all'udienza e faranno rispettare tutte le regole sanitarie indicate nella parte introduttiva;

Va osservato, anche ai fini di una valutazione complessiva sotto il profilo della tutela della salute, che la maggioranza assoluta delle udienze civili si svolgerà o con trattazione scritta ovvero da remoto.

E ciò comporterà una presenza assolutamente sporadica in Tribunale di giudici, avvocati ed utenti. Questa condizione favorirà l'utilizzo degli spazi rimasti liberi nel settore penale, ove l'accesso alla remotizzazione incontra maggiori difficoltà in relazione ai principi che regolano il processo penale.

Procedimenti penali che dovranno essere trattati nel periodo 12 maggio 31 luglio 2020

Innanzitutto dovranno essere necessariamente trattati i procedimenti **di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) e c) D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 28/2020 e quelli di cui al comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020** e dunque:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (9 marzo/11 maggio) scadono i termini di cui all'articolo 304 comma 6 del codice di procedura penale;
- procedimenti penali nei quali i termini di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;
- procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69,;

- procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale;
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì, i seguenti (vedi però la disciplina successiva dettata dal Presidente del Tribunale):

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato non impugnabile;

Inoltre a seguito dell'adozione del presente decreto **dovranno essere altresì trattati:**

- processi con misure custodiali e con altre misure cautelari personali o di sicurezza anche a prescindere dalla richiesta di trattazione dell'imputato o della difesa;
- processi con misure cautelari reali per delitti puniti con pena superiore ad anni cinque a prescindere dalla richiesta di trattazione dell'imputato o del suo difensore;
- processi per delitti di cui agli artt. da 609 bis a 609 octies c.p. e per i delitti di cui agli artt. 612 bis c.p. e 572 c.p.;
- processi per delitti puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni ove vi sia costituzione di parte civile;
- omicidi colposi o lesioni colpose gravi per colpa medica, infortunio sul lavoro e violazione della normativa sulla circolazione stradale;
- processi iscritti fino al 30 giugno 2018;
- processi già rinviati per discussione o per repliche.

Tale indicazione oltre a tenere conto di criteri di priorità si fonda su una valutazione statistica che intende ancora limitare l'attività giurisdizionale nel periodo 12 maggio/30 giugno per esigenze di tutela della salute.

Si è infatti verificato che in tal modo verranno trattati nel *settore collegiale* penale circa 40 processi nel periodo 12 maggio/30 giugno ripartiti in 17 udienze con una percentuale media di 2,5 processi ad udienza quando la media ordinaria è di almeno 8 processi ad udienza.

Quanto al *settore monocratico* si è verificato che in tal modo verranno trattati nel medesimo periodo circa 420 processi che divisi per difetto in 70 udienze rendono una percentuale media di 6 processi ad udienza quando nel periodo ordinario se ne trattano invece 35 ad udienza.

Ovviamente vi saranno giudici che avranno ruoli più carichi di altri, come i giudici addetti soltanto o in prevalenza al settore monocratico, in questo caso andranno rispettati i criteri di rinvio che si dettano nel prosieguo del presente documento.

Quanto all'Ufficio GIP/GUP, al di là delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo il cui numero è poco prevedibile ma comunque fino ad oggi sostenibile, utilizzando le medesime categorie sopra individuate, nel periodo 12 maggio 30 giugno verranno trattati circa 40 procedimenti suddivisi in circa dieci udienze per una media di 4 procedimenti ad udienza, di gran lunga inferiore alla media ordinaria dell'Ufficio pari a circa 15/20 procedimenti ad udienza.

Nel prosieguo si valuteranno i carichi di lavoro per il periodo 30/6-31/7/2020.

Si tratta dunque di una ripresa lenta e coerente con le esigenze di minor presenza di personale amministrativo e in generale di utenti qualificati e privati per scongiurare possibili assembramenti.

Sia che le udienze si svolgano da remoto sia che si svolgano in presenza, non dovranno essere tendenzialmente trattati **più di 10 processi per udienza**. Tale limite numerico riguarda sostanzialmente solo le udienze con rito monocratico poiché nel settore collegiale ed in quello GIP/GUP si raggiungono comunque numeri molto contenuti.

Ove tale limite venga ad essere superato verranno rinviati alla prima data utile i procedimenti con imputati a piede libero secondo l'ordine di iscrizione nel registro del Tribunale. Quindi nella scelta tra quali rinviare e quali trattare, in caso di superamento del limite numerico, il Giudice darà la preferenza ai procedimenti individuati per categorie qualitative e rinverrà solo quelli con imputato a piede libero secondo l'ordine di iscrizione dal più nuovo al più antico.

Sarà in ogni caso cura del singolo Giudice, nell'ambito delle categorie che devono essere trattate secondo il presente decreto, decidere comunque di rinviare la trattazione a dopo il 30 giugno 2020 laddove il numero di parti non consenta una trattazione in sicurezza o comunque laddove situazioni specifiche (ad esempio teste che provenga da altra regione a meno che non si tratti di processo con imputato sottoposto a misura cautelare) possano creare pericolo per la salute pubblica in considerazione dell'emergenza in atto.

In tal caso ovviamente il rinvio verrà adeguatamente motivato.

Tutti i procedimenti che non rientrano nelle categorie di cui sopra verranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 curando che le udienze siano fissate sempre in base ai criteri di priorità di legge e indicati nel programma di gestione.

I provvedimenti di rinvio dei procedimenti che in base ai criteri sopra indicati non dovranno essere trattati verranno adottati con congruo anticipo (possibilmente nei cinque giorni antecedenti la data fissata per l'udienza).

Tali rinvii verranno operati, **per effetto del presente decreto presidenziale** e quindi ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. d) e g) d.l. n. 18/2020 **convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 28/2020, fuori udienza** con apposito provvedimento nel quale il giudice indicherà data e ora del rinvio e notificati agli imputati e alle altre parti **con il sistema SNT o tramite la pec integrata del sistema TIAP document@** all'indirizzo di posta elettronica

certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano al difensore d'ufficio che avverranno nelle forme ordinarie.

Nei procedimenti che vengono rinviati perché non rientrano nelle categorie sopra evidenziate rimangono sospesi i termini di prescrizione ed i termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p.(art. 83 comma 9 D.L. n. 18/2020) fino al 31 luglio 2020.

Indagini preliminari da remoto

Dal 9 marzo al 31 luglio, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero ed il giudice **possono avvalersi dei collegamenti da remoto** per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, **nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid-19**, secondo la disciplina dettata dall'art. 12 quater D.L. n. 18/20 **convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 28/2020.**

Tale disciplina per il giudice potrà essere utilizzata, ad esempio, per l'incidente probatorio, per l'udienza sulla richiesta di archiviazione, per l'interrogatorio di garanzia anche fuori dei casi di urgenza.


La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12 dell'art. 83 D.L. n. 18/20 **convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 28/2020.**

La presente regolamentazione potrà essere soggetta a modifiche in relazione all'andamento della situazione sanitaria.

Marsala, 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Alessandra Camassa



Si allega:

Documento Valutazione del rischio biologico

Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, il 6 MAG 2020.....
L'Assistente Giudiziario
Rosanna Gucciardi